

La nuova **rottamazione-ter**, prevista dalla bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2019, prevede una sorta di **rimessione in termini gratuita per i contribuenti**.

E' previsto, infatti, che **se entro il 7 dicembre 2018 verranno pagate le rate scadute della rottamazione-bis**, si potrà accedere alla più lunga tempistica di pagamenti, prevista per l'appunto dalla rottamazione-ter.

Si ricorda che la rottamazione-bis (prevista dal D.L.148/2017) prevedeva le seguenti scadenze di pagamento:

SCADENZE PAGAMENTO ROTTAMAZIONE-BIS

31/07/2018

Unica soluzione per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

1° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

30/09/2018

2° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

31/10/2018

3° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

Rottamazione ter: ruoli dal 2000 al 2017

Scritto da Studio Lionetti

Giovedì 18 Ottobre 2018 00:00 -

Unica soluzione per i carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2016

1° rata pari al 40% per i carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2016

30/11/2018

4° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

2° rata pari al 40% per i carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2016

28/02/2019

5° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

3° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2016

Per il contribuente, **la prossima rata della rottamazione-bis, prevista per il 31.10, potrà**

essere pagata entro il 7 dicembre

ed egli potrà usufruire di un ulteriore allungamento dei termini di pagamento per le rate residue pari al 40% del totale, che in origine sarebbero scadute il 30.11.2018 e 28.02.2019.

La rottamazione-ter, infatti, prevede che una volta rispettata la scadenza del 7 dicembre, le somme residue potranno essere versate in 5 anni, con 2 rate annuali scadenti il 31/7 e il 30/11.

Il vantaggio legato alla nuova rottamazione-ter è ancora maggiore per:

- i contribuenti che sono **decaduti dalla prima rottamazione** (D.I. 193/2016) e che potranno accedere automaticamente alla nuova rottamazione;

- **i contribuenti che**, essendosi visti rigettare l'istanza di adesione alla prima rottamazione (per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016), **hanno presentato domanda di accesso alla rottamazione-bis**

ma non vi hanno potuto accedere

in quanto poi - entro lo scorso luglio- non hanno pagato in un'unica soluzione le rate scadute a fine 2016. Anch'essi potranno accedere automaticamente alla nuova rottamazione.

Il termine previsto per presentare l'istanza è il 30.04.2019, e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, comunicherà le somme da pagare entro fine giugno 2019.